



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE



PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE



piano stralcio
per il tratto metropolitano
del Tevere da Castel
Giubileo alla foce - P.S.5



Norme di attuazione – Allegato E

*“Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi
acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce”*

Il Segretario Generale: Roberto Grappelli
Il Coordinatore del Piano: Carlo Ferranti
Il Comitato Tecnico
Consulente giuridico: Paolo Urbani
Consulenti scientifici: Vittoria Calzolari, Lino Barone, Carlo Blasi, Marco Bologna

Progettazione interna ex art.90 D.Lgs. 163/2006

PARTE 2°

Indirizzi di carattere procedurale

(Con le modifiche apportate dalla Capitaneria di Porto di Roma con nota n.14/17919 del 29.9.2007)

Giugno 2008



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Ufficio Piani e Programmi

Tavolo Tecnico

(istituito con nota del Segretario Generale n. 68/SG 27.5 del 10 gennaio 2006)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Difesa del suolo); Capitaneria di Porto di Roma; Presidenza Consiglio Ministri (Dipartimento della Protezione Civile); Regione Lazio (Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli); A.R.DI.S.; Comune di Roma (Assessorato alle Politiche Ambientali ed Agricole - Assessorato all'Urbanistica - Dipartimento X Politiche Ambientali ed Agricole); Comune di Fiumicino

Documento di indirizzo per l'attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce

(maggio 2007)

Parte 2°

Indirizzi di carattere procedurale

Ufficio Piani e Programmi - Gruppo redazionale:

ing. Carlo Ferranti (coordinatore), arch. Paola Malvati, arch. Giovanni Fangucci,
geom. Silvio Marinale, geom. Stefano Pesce, geom. Maurizio Tocci

INDIRIZZI DI CARATTERE PROCEDURALE

(Con le modifiche apportate dalla Capitaneria di Porto di Roma con nota n.14/17919 del 19/09/2007)

Problematiche emerse in seguito al lavoro svolto dal tavolo tecnico istituito per la redazione delle “Norme tecniche per l’attività di navigazione e l’ottenimento in concessione di specchi acquei e di aree golenali demaniali nel tratto del Fiume Tevere dalla foce a Castel Giubileo”.

PREMESSA

Come già descritto, gli eventi di piena del Tevere verificati nel periodo novembre-dicembre 2005 hanno determinato, a causa della presenza di numerosi barconi lungo il corso urbano del fiume, circostanze varie e pericolose.

Successivamente, il Comune di Roma, il Dipartimento della protezione Civile – Ufficio Gestione Emergenze e l’ A.R.DI.S., con rispettive note, hanno ravvisato la necessità di un’azione coordinata tesa a definire maggiormente le regole per la gestione del tratto urbano del Tevere.

Conseguentemente, questa Autorità di bacino, il 24 gennaio 2006, in virtù della propria competenza di Coordinamento in materia, ha istituito un “Tavolo tecnico” composto dai rappresentanti delle diverse Amministrazioni interessate, al fine di discutere ed approfondire le problematiche relative alla presenza dei corpi galleggianti durante la piena del fiume, nonché verificare la possibilità di anticipare le previsioni normative del “*Progetto di Piano di bacino del Fiume Tevere – 5° stralcio funzionale – per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - PS5*”, adottato con delibera n.104 del 31/07/2003 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino e in fase di approvazione.

Il “tavolo tecnico” ha lavorato tutto l’anno 2006 e nei primi mesi del 2007, esaminando i diversi problemi sia tecnici che normativi legati al rilascio delle concessioni d’uso di specchi acquei e di aree golenali demaniali, cercando di individuare gli indirizzi utili per un governo complessivo delle attività che interessano la navigazione, lo stazionamento delle installazioni galleggianti (I.G.) e l’occupazione delle golene .

A conclusione dei lavori, il “tavolo tecnico” ha redatto il presente documento composto da due parti.

La prima parte, come si è visto, è essenzialmente a carattere tecnico; in essa si è provveduto all’enunciazione di nuove regole per consentire la navigazione del fiume compatibile e sicura, lo stazionamento di I.G. - (barconi) e l’occupazione delle golene in modo ammissibile con la

sicurezza idraulica e con un certo assetto del tratto di fiume, così come emerge dagli studi redatti dall'Autorità di bacino.

Con tale assetto del tratto fluviale, ci si è proposti di raggiungere alcuni importanti obiettivi che, in buona sostanza, cercano di disegnare le linee essenziali di un tratto di Tevere salvaguardato nei suoi aspetti ecologici, reso più accessibile e utilizzato coerentemente.

Nella seconda parte sono state enunciate le principali problematiche di carattere squisitamente amministrativo, ingenerate, per lo più, dalle incongruenze rilevate come sussistenti tra la disciplina normativa e quella regolamentare, ed esattamente:

- *normativa urbanistica di riferimento;*
- *competenza nella pianificazione dell'utilizzo delle aree golenali e degli specchi acquei demaniali;*
- *procedura istruttoria della richiesta di nuove Concessioni e di rinnovo delle Concessioni in scadenza;*
- *durata delle Concessioni da rilasciare.*

La necessità di suddividere in due parti il documento è stata evidenziata nel momento in cui per alcune questioni di carattere amministrativo che si sono andate a stratificare durante il lavoro del tavolo tecnico, sono state individuate delle soluzioni che, al fine di contemperare esigenze e aspettative della Regione Lazio e dei Comuni interessati, comportassero modifiche dell'attuale quadro legislativo.

Trattasi, invero, di questioni afferenti il riparto di competenze in materia di gestione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, coinvolgente, in via esclusiva, la Regione e i Comuni territorialmente interessati, ossia limitatamente al tratto del fiume Tevere in questione i Comuni di Roma e Fiumicino.

In altre parole, per le questioni sopraelencate, che riguardano caratteri sostanzialmente procedurali, inizialmente parte del titolo 5 delle norme, per le quali il tavolo tecnico ha, comunque, prospettato delle soluzioni di carattere pratico, si è operata un'opportuna scelta di rimandare ad un diverso livello decisionale-normativo in cui confrontare e contemperare le diverse posizioni delle Amministrazioni.

Questa soluzione rinvia, sostanzialmente, le questioni che vedono ottiche diverse espresse dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio, all'emanazione di una legge regionale quadro che risolva le incongruenze tra Regolamento Regionale e aspettative, ruolo e

competenze dei Comuni; tutto questo in virtù delle analisi fatte dal tavolo tecnico sulla natura delle questioni e dei loro riflessi.

Pertanto, la seconda parte del presente documento, formata da tutti gli articoli inizialmente trattati dal tavolo tecnico e risolti in modo pragmatico, costituisce solo l'indicazione dei problemi e delle loro possibili soluzioni rivolte all'attenzione delle parti politiche interessate.

Detta seconda parte è quindi la base per un auspicato e successivo confronto che può portare alla modifica e riorganizzazione del quadro regolamentare attuale.

Si ribadisce, pertanto, il carattere meramente propositivo di quanto contenuto nella parte 2^a del presente documento (ed esattamente, dalla lettera A) alla lettera L) compresa), non assumendo le stesse indicazioni ivi espresse alcun valore regolamentare o dispositivo né, tanto meno, carattere vincolante per la futura trattazione e definizione in via disciplinare.

A) Caratteri delle aree golenali ai fini dell'assetto del tratto fluviale progettato

Come più volte affermato il tratto del Tevere in questione è caratterizzato da specchi acquei e aree golenali fortemente interrelati con la città di Roma inoltre, le regole d'utilizzo di tali aree possono influire notevolmente sul complessivo assetto dell'ambito fluviale e sulla necessaria azione di salvaguardia e recupero.

Gli studi di approfondimento condotti dall'ABT prima con il "*Progetto di Piano di bacino del Fiume Tevere – 5° stralcio funzionale – per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - PS5*", e poi con uno schema di assetto specifico del tratto da Castel Giubileo alla foce, dimostrano che la funzionalità del fiume come ambito in sé e come elemento integrato con la città si recuperano attraverso possibili destinazioni delle aree golenali che siano funzionali ad alcuni obiettivi e finalità compatibili.

Le regole per l'utilizzo delle aree golenali devono essere coerenti con le seguenti finalità principali:

- a) Continuità dell'ecosistema fluviale.
- b) Fruizione dell' ambiente fluviale.
- c) Funzionalità ai fini dell'accessibilità e scambio con la città, dell'utilizzo delle aree fluviali, della manutenzione delle opere idrauliche e della riorganizzazione delle attività presenti in modo compatibile con l'ecosistema.

Tali finalità possono essere recepite e sviluppate dalle amministrazioni comunali mediante pianificazione specifica di livello, come ad esempio il “**Piano di utilizzazione delle acque e delle aree golenali del Tevere**” (PU), meglio specificato al successivo paragrafo C).

I comuni, attraverso il Piano di Utilizzazione, possono definire, in coerenza con gli obiettivi generali di assetto dettati dal PS5 e con le finalità sopra individuate, le zonizzazioni alle quali dovranno conformarsi le richieste di Concessione di tali aree.

Fino al momento dell'adozione di tale Piano Specifico da parte dei Comuni, le richieste d'utilizzo delle aree golenali verranno esaminate con riferimento al documento “*Linee guida per l'assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce.*” allegate alle Norme Tecniche di cui alla parte I) del presente documento, ciò per quanto attiene il rispetto delle finalità di cui sopra, fermo restando le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e di settore vigenti o adottati, secondo la norma più restrittiva.

B) Atti di abilitazione

Le installazioni galleggianti (I.G.) e l'insediamento di attività e manufatti su aree del demanio fluviale (specchi acquei e aree golenali) sono soggetti a concessione d'uso e se eseguite da privati, sono soggetti altresì a Permesso di costruire, ai sensi degli articoli 3, 8 e 10 del DPR 380/2001.

Fatte salve le norme vigenti per le costruzioni, le I.G. sono soggette oltre che alla certificazione di collaudo, ai sensi dell'art. 24 delle Norme Tecniche di cui alla prima parte, anche a certificazione di agibilità, ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001. Sono altresì soggette alle autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle attività concesse.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle navi e galleggianti, di cui all'art.16 delle Norme tecniche riportate nella prima parte, in caso di prolungato stazionamento per usi diversi dalla navigazione.

Le disposizioni precedenti non si applicano ad installazioni o manufatti leggeri, di facile rimozione, che non comportino la trasformazione permanente del suolo e che siano volti a soddisfare esigenze meramente temporanee; in tali casi e per stazionamenti non superiori a 3 mesi, non reiterabili nel biennio successivo, le installazioni e le attività sono soggette esclusivamente ad autorizzazione d'uso.

C) Conformità urbanistica e Piano di Utilizzazione

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DPR 380/2001 la realizzazione delle I.G. sugli specchi acquei e dei manufatti su aree golenali, nonché le funzioni e gli usi cui sono destinati, sono soggetti alla disciplina e alla pianificazione urbanistica comunale e di settore, generale ed attuativa; sono altresì soggetti alle norme tecniche della parte I), al Piano di gestione della Riserva statale del Litorale romano, al Piano di bacino del Tevere e ai relativi Piani-stralcio.

Ai fini di una coordinata e coerente pianificazione e programmazione urbanistica, i Comuni possono prevedere la formazione di un Piano Specifico per l'utilizzazione delle acque e delle aree golenali del Tevere”.

Tale piano è redatto sulla base di una ricognizione delle strutture, installazioni e attività insediate nelle aree golenali e sugli specchi acquei, tenendo conto delle istanze di concessione già pervenute e secondo le previsioni dei P.R.G. e degli strumenti urbanistici di settore, ciò in modo coerente con l'assetto generale del tratto fluviale da Castel Giubileo alla foce definiti dal Piano di Bacino e dalle presenti Norme tecniche.

Il Piano di utilizzazione:

- a) individua gli obiettivi prioritari da conseguire, in termini di salvaguardia, valorizzazione e fruizione del corso fluviale;
- b) definisce il carico urbanistico sostenibile relativamente ai vari tratti del corso fluviale, dalla Foce a Castel Giubileo;
- c) individua secondo gli assetti definiti, le destinazioni d'uso e le attività insediabili di particolare interesse ai fini comunali;
- d) definisce i criteri e le modalità di accesso alle strutture a terra e in acqua e la dotazione minima di standard urbanistici, con particolare riguardo ai parcheggi pubblici e pertinenziali;
- e) individua ulteriori tratte fluviali precluse allo stazionamento di I.G. ai fini di specifici interessi comunali, oltre a quelle già individuate nell'assetto dalle presenti Norme tecniche;
- f) individua le localizzazioni preferenziali, o i relativi criteri, differenziate per tipologia di installazione e destinazione d'uso; per alcuni tratti con caratteri peculiari, il Piano può individuare le precise postazioni per le IG o il perimetro areale per i manufatti a terra;
- g) individua le installazioni da delocalizzare, stabilendo gli opportuni incentivi in termini di postazioni preferenziali, maggiorazioni dimensionali, esenzione anche parziale degli oneri di imposizione comunale;
- h) formula indirizzi per la progettazione architettonica e per l'inserimento ambientale e urbanistico delle nuove strutture da realizzare o installare;
- i) individua le sue modalità di attuazione anche attraverso stralci funzionali;

j) definisce, ove necessario, ogni ulteriore elemento di carattere localizzativo o regolamentare utile a definire una compiuta disciplina urbanistica e edilizia.

Il Piano di utilizzazione è, sentito l'AR.DI.S., adottato dai Comuni, pubblicato per un periodo di 30 giorni, entro il quale possono essere presentate osservazioni dagli interessati, e quindi approvato tramite Conferenza di Servizi, che si esprime anche sulle osservazioni pervenute, promossa dai Comuni, e a cui partecipano l'Ente concedente, l'Autorità di bacino, l'ARDIS, la Capitaneria di Porto, l'Ente di gestione della Riserva statale del litorale romano, gli organi preposti alla tutela dei beni culturali ed ambientali, in base e nei limiti delle rispettive competenze.

D) Programma stralcio

Nelle more della formazione e approvazione del Piano di cui al punto C), i comuni possono approvare Programmi stralcio conformi agli assetti generali definiti dalle Norme tecniche, di cui alla prima parte del presente documento, per la localizzazione di I.G. nelle tratte identificate dalle destinazioni d'uso scelte fra quelle definite dall'art.25 di tali Norme tecniche.

Il Programma stralcio può definire per le tratte di cui sopra ulteriori limitazioni e prescrizioni dovute a incompatibilità urbanistica, ancorché tratte da riservare alle possibili delocalizzazioni delle concessioni in scadenza non conformi alle presenti Norme tecniche.

I comuni attraverso i Programmi stralcio possono individuare tratte da riservare per una successiva assegnazione mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica volta a selezionare le proposte di intervento ritenute più meritevoli.

E) Durata della concessione

Le occupazioni temporanee di aree appartenenti al demanio idrico, e dei relativi specchi acquei, sono autorizzate sotto forma di concessioni e/o autorizzazioni d'uso.

La concessione d'uso a favore di soggetti privati ha una durata massima di 6 anni, rinnovabile per non più di due volte.

Per le I.G. e le attività in golena che prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme tecniche sono state realizzate rispettando le prescrizioni della relativa concessione in scadenza, sono consentiti due rinnovi di concessione, oltre a quelli pregressi e fermo restando quanto previsto nei successivi paragrafi.

La concessione d'uso a favore di Enti pubblici per la realizzazione di opere funzionali alla navigazione, alla sicurezza idraulica, alla difesa del suolo, alla realizzazione di parchi fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di interesse pubblico, può beneficiare di ulteriori rinnovi, commisurati alla durata funzionale delle opere, o prestabiliti nell'atto concessorio.

F) Assegnazione dell'area e pagamenti

Esaurita positivamente la Conferenza di servizi di cui all'art.34 della parte I) e le altre fasi istruttorie, previo formale rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 si procede al rilascio del relativo provvedimento concessorio, previo pagamento, da parte dell'interessato del canone e della cauzione.

La cauzione, da corrispondere all'Ente concedente, prima del rilascio della concessione e contestualmente alla stipula del disciplinare, è quantificata anche sulla base del presunto costo di ripristino dell'area. L'importo della cauzione non può comunque essere inferiore a 20 annualità di canone minimo.

La cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione, bancaria od assicurativa, con clausola "a prima richiesta".

Nella richiesta di pagamento sono fissati le modalità ed il termine temporale entro il quale lo stesso deve essere effettuato.

Il mancato pagamento nei termini fissati costituisce motivo di revoca dalla concessione. L'eventuale rinuncia alla concessione è comunicata negli stessi termini.

Nel caso di I.G. la cauzione è relativa al costo occorrente per la rimozione, lo smantellamento e lo smaltimento del mezzo galleggiante, in caso di necessità.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura arrecati alle persone, alle attrezzature, agli impianti, alle opere idrauliche e loro pertinenze ovvero al libero esercizio delle altre concessioni. L'Amministrazione Concedente è sollevata da ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose, e di opere idrauliche, per i danni che ad essi dovessero verificarsi in dipendenza della costruzione e dell'esercizio dell'opera di cui tratta la concessione, anche se determinati in conseguenza di eventi di piena ordinari e/o straordinari del fiume Tevere, sempre possibili data la sommergibilità delle aree richieste in

concessione. Per la copertura assicurativa di tali danni il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa al momento del rilascio o rinnovo della concessione.

Avvenuto il pagamento di quanto dovuto si procede alla stipula del disciplinare e al rilascio della concessione, fatto salvo quanto dovuto ai comuni per il rilascio del titolo abilitativo.

G) Rinnovo di concessione

La richiesta di rinnovo della concessione equivale ad una nuova richiesta sotto il profilo dell'esame tecnico e di compatibilità con le condizioni di assetto dettate dal Piano di cui al paragrafo C).

Per le I.G. e le attività in golena che, prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme tecniche sono state realizzate rispettando le prescrizioni della relativa concessione in scadenza, ma in assenza di titolo abilitativo edilizio, deve essere acquisito il permesso di costruire sia per il rinnovo della concessione sia per la rimozione, anche senza trasferimento, delle strutture realizzate.

H) Delocalizzazione

Nel caso di richiesta di rinnovo di concessione, di cui è accertata l'impossibilità di adeguamento l'Ente concedente valuta la possibilità di delocalizzare l'attività in altro sito idoneo, in base alle condizioni definite dalle presenti Norme tecniche, secondo le indicazioni del Piano di Utilizzazione di cui al precedente paragrafo C), e previa la presentazione di un nuovo progetto.

I) Modifica, revoca, sospensione e decadenza della concessione

Ove l'Amministrazione riconosca l'esigenza, ai fini idraulici e/o di tutela della pubblica incolumità o di raggiungimento degli obiettivi di sistemazione e di assetto della tratta fluviale in questione, può chiedere di modificare e/o integrare le opere già contemplate nella concessione a carico del concessionario e di stretta pertinenza delle aree concesse, prescrivendo al titolare detti lavori, fissando i termini di tempo per la loro esecuzione. Tali lavori devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di revoca o di sospensione in tutto o in parte della concessione data, per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse od in applicazione di Programmi e Progetti di interesse pubblico coerenti con l'assetto definito per la tratta fluviale in questione.

L'inadempienza di una qualsiasi delle condizioni e prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche allegata all'Atto di Concessione, accertata dall'Ente concedente o da altra Autorità titolata, comporta la revoca della concessione.

La concessione decade altresì nel caso di mancato utilizzo del bene demaniale per i fini e i modi stabiliti per almeno un anno.

Nel caso di revoca della concessione il concessionario è tenuto a rendere a propria cura e spese e dietro semplice richiesta scritta dell'Ente concedente, in pristino stato i luoghi ove si trovano le opere oggetto della concessione stessa.

Il concessionario è tenuto a rendere in pristino stato le aree utilizzate entro il termine di scadenza della concessione ove la stessa non sia rinnovata o rinnovabile.

In caso d'inerzia, l'Ente concedente provvede d'ufficio utilizzando il deposito cauzionale. L'eventuale maggior somma dovuta per il ripristino è posta a carico del concessionario. L'Ufficio Istruttore provvede alla restituzione totale o parziale della cauzione, dandone atto con apposita certificazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esonerare in tutto o in parte il concessionario dall'obbligo di ripristino dell'area conservando le opere costruite in proprietà del demanio fluviale.

L) Esecuzione d'ufficio

Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui paragrafi precedenti e quant'altro previsto dalle norme vigenti, L'Ente concedente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.

L'Ente concedente, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, può ritenere non opportuna la rimozione dei manufatti. In tal caso ne dà comunicazione al concessionario e richiede ai competenti uffici di esprimersi in merito all'acquisizione al demanio idrico dei manufatti stessi.

L'obbligo di rimozione a carico del concessionario resta sospeso in pendenza delle determinazioni dell'Ente concedente